

# FOGLIO INFORMATIVO

## MUTUO CHIROGRAFARIO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE GARANTITO DAL FONDO DI GARANZIA

CONDIZIONI MASSIME IN VIGORE DAL 15 APRILE 2021 E VALIDE FINO A NUOVO AVVISO

### INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Credimi S.p.A.

Sede legale e amministrativa: in Via Solferino, n. 36, 20121 Milano

P.IVA e C.F. 09171640965 - Iscritta al registro Imprese di Milano n° 09171640965

Albo ex art. 106 TUB n°31013.6 - Capitale sottoscritto e versato Euro 5.336.258,02

Telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni o per la conclusione del contratto: 800 195 195; Indirizzo

internet: [www.credimi.com](http://www.credimi.com); numero di fax: [●]; indirizzo di posta elettronica [credimi@legalmail.it](mailto:credimi@legalmail.it)

### Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore

Ragione Sociale .....

Nome e Cognome .....Cod. Identificativo.....

Indirizzo ..... Nr. Telefonico.....

Email.....

Iscrizione ad albo/elenco.....Nr.....

Qualifica .....

### CHE COSA CREDIMI COMMERCE –, IL MUTUO CHIROGRAFARIO PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE, MICRO IMPRESE (IVI INCLUSE LE DITTE INDIVIDUALI) E PER IMPRESE DIVERSE DALLE PMI CON UN NUMERO DI DIPENDENTI NON SUPERIORE A 249, GARANTITO DAL FONDO GARANZIA PMI L. 662/96: CARATTERISTICHE E RISCHI

Il mutuo chirografario (il “Finanziamento”) è un contratto di credito volto a finanziare la fornitura di servizi digitali prestati da un fornitore indicato dal cliente al Finanziatore (il “Fornitore”).

Il Finanziamento ha durata di 5 anni, oltre la periodo intercorrente tra la data di erogazione e la fine del trimestre solare di erogazione ed è definito chirografario perché non è assistito da garanzie reali (ipoteca, pegno).

L'importo del Finanziamento è versato direttamente al Fornitore sulla base di istruzioni irrevocabili rilasciate dal cliente al Finanziatore. Il cliente rimborsa il Finanziamento con il pagamento periodico di rate trimestrali.

Il Finanziamento non prevede l'applicazione di commissioni o interessi corrispettivi a carico del cliente.

Il Finanziamento è assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche (la “Garanzia”).

Il Fondo di Garanzia per le PMI, ex Legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A., che fornisce garanzie escutibili a prima richiesta, al fine di agevolare l'accesso al credito delle PMI in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa.

### Copertura della garanzia

Il Finanziamento è assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI in misura variabile tra il 80% ed il 90%, entro il massimale di 5 milioni di Euro per ogni impresa finanziata, ai sensi degli Aiuti sotto forma di garanzia sui prestiti – Punto 3.2. del Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19.

tel (+39) 800 195 195  
email [info@credimi.com](mailto:info@credimi.com)  
web [www.credimi.com](http://www.credimi.com)

Credimi S.p.A. Sede legale: Via Solferino, n.36 20121 Milano · P.IVA e C.F. 09171640965 · Registro Imprese di Milano n°09171640965 · Intermediario Finanziario autorizzato da Banca d'Italia e iscritto all'Albo ex art. 106 TUB n°78, codice meccanografico 31013.6 · Capitale sottoscritto e versato € 5.336.258,02

### **Rischi del Finanziamento**

Qualora il cliente non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento, la garanzia del Fondo può essere, su disposizione del soggetto gestore, revocata, con facoltà per Credimi di recedere dal contratto con conseguente obbligo del cliente di rimborsare immediatamente a Credimi tutto il capitale nonché qualsiasi importo erogato e ogni altra somma dovuta ai sensi del contratto.

In caso di ritardi o mancati pagamenti, gli importi insoluti saranno maggiorati degli interessi, a seconda dei casi, per ritardo concordato o non concordato calcolati al tasso indicato nel documento di sintesi. Al cliente, inoltre, potranno essere addebitate spese di insoluto e, a seconda dei casi, spese di gestione del ritardo concordato o non concordato, nonché spese di recupero crediti nella misura indicata nel documento di sintesi.

Oltre a dover corrispondere a Credimi gli interessi e le spese sopra indicati, il ritardato o il mancato pagamento di rate del Finanziamento comporta il rischio per il cliente di essere segnalato nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e in Sistemi di Informazione Creditizia. Tali segnalazioni possono rendere più difficile per il cliente l'ottenimento del credito.

**A chi si rivolge:** il finanziamento è riservato alle micro-imprese (ivi incluse le ditte individuali), alle piccole e medie imprese (PMI) e alle imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 249, operanti in Italia, come stabilito dall'art. 13, comma 1 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (convertito nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020) e dalle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge del 30 dicembre 2020 n. 178). Per l'esatta definizione di PMI e di imprese diverse dalle PMI beneficiarie della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, dei requisiti necessari per l'accesso alla garanzia, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del **Fondo di Garanzia per le PMI** e alle circolari operative e chiarimenti operativi disponibili sul sito internet dell'ente gestore Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. (<http://www.mcc.it>).

Il finanziamento è rivolto esclusivamente a **clienti "non consumatori"**.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

- Il Finanziamento non prevede l'applicazione di commissioni o interessi a carico del cliente e, pertanto, il costo espresso come TAEG è pari a Zero.

	VOCI	DESCRIZIONE
	<b>Importo finanziabile</b>	- minimo: 12.000 €; - massimo: 1.000.000,00€.
	<b>Durata</b>	Il finanziamento ha una durata pari a <b>5 anni</b> , oltre al termine intercorrente tra la data di erogazione e la fine del trimestre solare di erogazione. Il finanziamento è rimborsato in 16 rate posticipate a decorrere dal sesto trimestre solare successivo alla data di erogazione.
TASSI	<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	0,00%
	<b>Tasso di ritardo concordato</b>	il tasso di interesse pari al [3%] applicato alla rata oggetto di ritardato pagamento per i giorni di effettivo ritardo.
	<b>Tasso di ritardo non concordato (tasso di mora)</b>	il tasso di interesse pari al [10%] applicato alla rata oggetto di ritardato pagamento per i giorni di effettivo ritardo.
SPESE		
	<b>Spese di insoluto per mancato addebito delle rate per incapienza del conto corrente del cliente</b>	20 Euro per ogni insoluto ricevuto da Credimi
	<b>Ritardo concordato</b>	<b>Spese di gestione ritardo:</b> fino a un massimo del 1% dell'importo della rata per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo.
	<b>Ritardo non concordato</b>	<b>Spese di gestione ritardo:</b> fino a un massimo di 1,5% dell'importo anticipato per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo. <b>Spese di recupero crediti:</b> se il cliente non paga la rata, Credimi, in mancanza di un accordo tra le parti entro 30 giorni dalla data di scadenza della stessa, sarà costretta ad intraprendere iniziative legali per il recupero del proprio credito. In tal caso Credimi addebiterà al cliente le spese di gestione del ritardo, gli interessi di ritardo non concordato, ed il 5% del valore del capitale residuo dovuto a titolo di

		spese di recupero del credito, fino ad un massimo di 5.000 complessivi.
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	<b>Tipo di ammortamento</b>	a rate costanti
	<b>Tipologia di rata</b>	solo capitale
	<b>Periodicità delle rate</b>	trimestrale

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del documento di sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al Contratto di Finanziamento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) relativo al Finanziamento può essere consultato sul sito internet [www.credimi.com](http://www.credimi.com).

<b>TEMPI DI EROGAZIONE</b>	
<b>Durata dell'Istruttoria</b>	Il tempo massimo che può intercorrere tra la richiesta di finanziamento e la stipula del contratto è pari a 90 giorni.
<b>Disponibilità dell'importo</b>	L'erogazione del finanziamento è condizionata alla comunicazione per iscritto dell'ammissione alla garanzia da parte del Fondo di Garanzia per le PMI. Il Finanziamento sarà erogato entro il termine di quindici giorni successivi alla ricezione da parte di Credimi del mandato irrevocabile conferito dal cliente a Credimi a versare al Fornitore l'importo finanziato.

## ESTINZIONE ANTICIPATA, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

### ESTINZIONE ANTICIPATA

Il cliente, previa comunicazione scritta al Finanziatore con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, potrà su base volontaria effettuare il rimborso anticipato, in tutto o in parte, del Finanziamento— ivi inclusi gli eventuali interessi moratori — a condizione che:

- in caso di **estinzione totale** del Finanziamento, il Beneficiario versi a Credimi gli importi alla stessa dovuti, pari alla quota capitale residua
- in caso di **estinzione parziale**, questa sia effettuata per un minimo di Euro 5.000 e suoi multipli.

### PORTABILITA' DEL MUTUO

Nel caso in cui, per rimborsare il Finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente che sia una micro-impresa, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

tel (+39) 800 195 195  
email [info@credimi.com](mailto:info@credimi.com)  
web [www.credimi.com](http://www.credimi.com)

Credimi S.p.A. Sede legale: Via Solferino, n.36 20121 Milano · P.IVA e C.F. 09171640965 · Registro Imprese di Milano n°09171640965 · Intermediario Finanziario autorizzato da Banca d'Italia e iscritto all'Albo ex art. 106 TUB n°78, codice meccanografico 31013.6 · Capitale sottoscritto e versato € 5.336.258,02

### **DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE**

Il Finanziatore avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 del Codice Civile nel caso in cui il cliente sia divenuto insolvente.

### **RISOLUZIONE**

Credimi avrà diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile nel momento in cui il cliente riceva comunicazione scritta da parte di Credimi di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa: (i) nel caso di ritardo non concordato nel pagamento di una rata superiore a 30 giorni ovvero un ritardo superiore a 15 giorni per 3 rate consecutive, ovvero nel caso in cui il cliente ha violato uno o più degli obblighi di cui all'articolo 6 del contratto; (ii) nel caso di difformità della reale situazione giuridica, economica e finanziaria, patrimoniale del cliente rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata, o che sarà consegnata dal cliente, anche periodicamente, al Finanziatore; (iii) al verificarsi di eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa del cliente e tali da pregiudicare la capacità del cliente di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento; (iv) nel caso di incompletezza o non veridicità delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal cliente ai sensi dell'articolo 5 del contratto e tali da pregiudicare la capacità del cliente di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento. Resta fermo che il Finanziatore potrà esercitare l'azione di risoluzione del Contratto in ogni altro caso ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

### **RECESSO**

Credimi ha il diritto di recedere dal contratto di Finanziamento nei seguenti casi:

- a) se il cliente ha destinato, anche solo in parte, il mutuo a scopi diversi da quelli per i quali lo stesso è stato concesso;
- b) se sono stati promossi a carico del cliente atti ingiuntivi, esecutivi o conservativi o lo stesso è divenuto insolvente per qualsiasi motivo od evento (solo a titolo esemplificativo, possono considerarsi motivi di recesso: l'elevazione di protesti, la richiesta di ammissione o comunque l'apertura di procedure concorsuali, l'avvio di piani di risanamento ex art. 182-bis della Legge Fallimentare o di procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali, segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia);
- c) se la rivalsa in ordine alle somme a qualsiasi titolo versate per conto del cliente trova impedimento in disposizioni di legge;
- d) al venir meno, per qualsiasi motivo, della garanzia del Fondo di Garanzia;
- e) in caso di condanne penali a carico degli amministratori del cliente per fattispecie di reato rilevanti per lo svolgimento delle attività imprenditoriali del cliente;
- f) se il cliente è posto in liquidazione volontaria, ovvero cessa l'attività imprenditoriale;
- g) se il cliente non registra il bilancio presso la Camera di Commercio entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura contabile;
- i) nel caso in cui il rapporto tra utilizzato e accordato, utilizzando i dati ricavabili dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, sia superiore al 100% per 3 mesi consecutivi;
- j) se il patrimonio netto diventa negativo.

### **TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO**

Nel caso di scioglimento del contratto, la liquidazione del rapporto viene effettuata entro 15 giorni dalla data di efficacia dello scioglimento.

### **RECLAMI**

Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e Credimi, il reclamo va inviato per iscritto all'Ufficio Reclami a mezzo posta raccomandata con R.R. all'indirizzo di Credimi S.p.A., Via Solferino, 36, Milano, c.a. Ufficio Reclami, o a mezzo posta elettronica alla casella reclami@credimi.com. Credimi deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine di 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito

[www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Ufficio reclami di Credimi al numero di telefono sopra riportato. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o dal sito [www.credimi.com](http://www.credimi.com).

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il cliente del diritto di adire l'Autorità Giudiziaria competente. A tal proposito, si evidenzia che al fine di adire l'Autorità Giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al citato Decreto di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e Credimi possono anche ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto all'intermediario;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

## LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione dell'importo delle singole rate.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul sito internet <a href="http://www.credimi.com">www.credimi.com</a> alla sezione Trasparenza.
Tasso di ritardo concordato	Tasso applicabile in caso di ritardo concordato del pagamento delle rate.
Tasso di ritardo non concordato (Tasso di mora)	Tasso applicabile in caso di ritardo non concordato del pagamento delle rate.
Trimestre solare	Si intende ciascun periodo di tre mesi che termina il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre